

XVI legislatura

A.S. 1108:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, recante
disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2008
n. 19



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Valutazione del comportamento degli studenti)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 (Insegnante unico nella scuola primaria)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 5 (Adozione dei libri di testo).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 6 (Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 7 (Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 7-bis (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 8 (Norme finali)</i>	<i>24</i>

PREMESSA

Si segnala che la RT iniziale al provvedimento (A.C. 1634) non è stata aggiornata in occasione del passaggio all'esame di questo ramo del Parlamento.

Articolo 1

(Cittadinanza e Costituzione)

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate anche nella scuola dell'infanzia.

Il comma 1-*bis*, inserito con l'emendamento sulla fiducia approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

Il comma 2 prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) riferisce che l'articolo in esame contiene disposizioni volte a favorire l'acquisizione da parte dei discenti di nozioni e competenze in tema di «Cittadinanza e Costituzione» sia attraverso iniziative di sperimentazione da assumersi in attuazione del disposto all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sia mediante apposite iniziative di sensibilizzazione da assumere nell'ambito degli insegnamenti dell'area storico-geografica (primo grado) e dell'area storico-sociale (secondo grado). Si tratta pertanto, prosegue la RT, di norma ordinamentale che non determina nuove o maggiori spese, in quanto rimane invariato il monte annuale delle ore di insegnamento. Inoltre, precisa che la formazione dei docenti da utilizzare con carattere di prevalenza per la realizzazione delle suddette iniziative sarà realizzata sulla base delle risorse disponibili della cui congruità - asserisce - non è dato di dubitare, tenuto conto che l'attività di formazione specifica appare di modesta entità, considerato che l'insegnamento dell'educazione civica fa già parte del curriculum scolastico. Infine, ribadisce che è stata comunque inserita nell'articolo, al comma 2, l'apposita clausola di invarianza della spesa.

L'emendamento che ha inserito il comma 1-*bis*, approvato dalla Camera dei deputati, è sprovvisto di RT.

Al riguardo, pur preso atto della clausola di invarianza, andrebbero comunque richiesti elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle dotazioni finanziarie alla copertura dei fabbisogni organizzativi aggiuntivi di formazione, correlati ai nuovi moduli disciplinari ivi previsti.

Articolo 2

(Valutazione del comportamento degli studenti)

Il comma 1 prevede che, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale sia valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311¹, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in

¹ Cfr successiva nota 2.

sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. E' previsto che al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 2 stabilisce, che a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Il comma 3 prevede che la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) riferisce che l'articolo in esame contiene norme di tipo procedurale per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli studenti, non comporta profili di spesa.

L'emendamento approvato in Aula alla Camera dei deputati, con cui si è inserito tra l'altro il comma 1-*bis*, è sprovvisto di RT.

Al riguardo, occorrono chiarimenti con specifico riferimento al comma 1-*bis*, per gli aspetti di interesse, tenuto conto che il dispositivo provvede all'"utilizzo" di somme iscritte nel conto dei residui, sia pur limitatamente alla quota non utilizzata a valere delle suddette autorizzazioni di spesa. Sembra infatti chiaro che esso può legittimamente operare a valere delle sole risorse di cui allo stanziamento previsto, per l'anno 2007, dalla citata autorizzazione di spesa, alla luce dei tassativi termini di mantenimento di risorse di parte capitale in bilancio, previsti dall'articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440 del 1923, dovendo risultare vietato ricorrere alle eventuali disponibilità riconducibili agli stanziamenti relativi al 2005 e 2006, già economie di spesa².

In secondo luogo, pur trattandosi di limite di spesa, andrebbe fornita una dettagliata evidenziazione del *quantum* delle disponibilità, ad oggi "non utilizzate", di cui alla abrogata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.

Infine, pur tenuto conto che entrambe le autorizzazioni in questione, sia quella "finanziata" (gli interventi di ripristino della sicurezza degli edifici scolastici) che quella da cui sono tratti i mezzi di "copertura" (gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni

² L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), così come modificato dalle successive modificazioni e integrazioni, prevedeva stanziamenti in bilancio per il triennio 2005, 2006 e 2007. L'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabiliva poi l'abrogazione della suddetta autorizzazione di spesa con effetti a decorrere dal 1° agosto 2008, stabilendo che fossero corrisposti, sino al 31 luglio 2008, i soli contributi per cui fossero stati già assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari, e siano state adottate le dichiarazioni di "assunzione di responsabilità" di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), da parte dei beneficiari privati.

culturali) dovrebbero essere relative a spesa aventi natura economica di conto capitale, sarebbe opportuna una conferma della natura economica "omogenea" degli interventi in questione, al fine di valutare la simmetria degli effetti d'impatto che deriveranno, sui saldi di finanza pubblica, a seguito dell'attivazione delle relative procedure di spesa.

Articolo 3

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)

Il comma 1 prevede che dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il comma 2 stabilisce che dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

Il comma 3 prevede che, nella scuola secondaria di primo grado, siano ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) riferisce che il dispositivo introduce modifiche per quanto attiene alla forma attraverso la quale dovranno estrinsecarsi le valutazioni del rendimento scolastico degli alunni in corso d'anno e in sede di scrutinio finale e, in quanto tale, non comporta profili di spesa. Per quanto concerne la scuola primaria si prevede che ogni valutazione è espressa con voto in decimi, che sarà illustrato dal giudizio analitico. Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, la valutazione, a differenza di quanto è attualmente previsto dall'articolo 177 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sarà espressa con voto in decimi.

Per contro, l'ammissione all'anno successivo, ovvero all'esame di Stato, è subordinata al conseguimento di votazioni non inferiori a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Si è poi provveduto ad abrogare le disposizioni che attualmente prevedono che la valutazione del rendimento degli alunni nella scuola secondaria di primo grado è effettuata mediante la formulazione dei giudizi e ad adeguare il testo del citato articolo 177. La relazione aggiunge che si è inoltre prevista la sospensione dell'operatività, dei commi 1 e 8, del medesimo articolo 177 fino a quando con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvederà a

coordinare la disposizione con quelle vigenti e a stabilire eventuali modalità operative.

In conclusione, considerata la natura delle norme, la RT assicura che dall'attuazione delle stesse non deriveranno oneri per l'erario.

L'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, con cui, tra le altre modifiche e integrazioni, si è inserito il comma 1-*bis*, è sprovvisto di RT.

Al riguardo, tenuto conto del carattere prettamente ordinamentale delle norme in esame, nulla da osservare.

Il comma 3-*bis* prevede che il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito, ivi prevedendosi che l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo sia espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; per cui, è stabilito che conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

L'emendamento, approvato alla Camera dei deputati, che ha inserito il comma in esame è sprovvisto di RT.

Al riguardo, tenuto conto del tenore meramente ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Il comma 4 prevede che il comma 3, dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante specifiche norme in materia di valutazioni biennali e scrutini degli studenti, è abrogato.

Il comma 5 stabilisce che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) non esamina le disposizioni. L'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, laddove sono approvate alcune modifiche al testo del comma 5, è sprovvisto di RT.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Insegnante unico nella scuola primaria)

Il comma 1 prevede che, nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione, indicati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64, è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un

unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

Il comma 2 stabilisce inoltre che con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) riferisce che l'articolo mira a integrare l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che fra gli interventi da realizzare mediante disposizioni di rango regolamentare, al fine di ridisegnare l'assetto dell'organizzazione didattica della scuola primaria, sia consentito alle scuole di costituire classi affidate a un unico insegnante, con articolazione del tempo-scuola su ventiquattro ore settimanali, a differenza di quanto è attualmente previsto per le classi destinate a funzionare attraverso un numero superiore di docenti.

Nella considerazione che l'introduzione di un diverso modello organizzativo della didattica implichi diverse modalità di erogazione del servizio all'utenza, la RT afferma che si è ritenuto necessario prevedere che la formazione di classi con unico insegnante avvenga in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma

anche delle esigenze dell'utenza. È previsto, inoltre, che dovrà tenersi conto delle esigenze correlate alle domande presentate dalle famiglie. L'orario settimanale delle classi a maestro unico, che è comunque necessario per garantire la qualità del servizio, è indicato dalla RT superiore rispetto alle ore di lezione che ciascun docente, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, è tenuto a svolgere. Pertanto, conclude la RT, sarà necessario adeguare il trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno a operare nelle classi con unico insegnante, il che ovviamente dovrà avvenire in sede di contrattazione collettiva. Le risorse finanziarie cui attingere per fronteggiare gli oneri derivanti dal trattamento economico accessorio dovuto ai docenti per le ore aggiuntive rispetto agli obblighi contrattuali che saranno chiamati a svolgere, sono individuate dalla norma facendo riferimento alla quota parte, destinata al Ministero, delle economie di spesa che la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consentirà di realizzare.

Al riguardo, si osserva che il rinvio ad una fase successiva per la definizione - peraltro, espressamente in sede contrattuale - delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al maggiore impegno lavorativo degli insegnanti per effetto del dispositivo in esame, andrebbe valutato sotto il profilo della compatibilità rispetto alla tassonomia delle formali modalità di copertura dei nuovi oneri, stabilita dall'articolo 11-ter, comma 1, della

legge di contabilità³, creandosi sostanzialmente un onere la cui copertura è rinviata alla contrattazione.

Inoltre, si segnala che non sono precisati né l'ammontare né gli eventuali fabbisogni di spesa ulteriori sotto il profilo strumentale e della didattica (formazione etc.).

Sebbene il previsto rinvio alla sede contrattuale per la puntuale definizione del trattamento economico degli insegnanti risulti di per sé coerente con l'ambito contenutistico proprio della contrattazione, come indicato dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, andrebbero dunque chiariti *ex ante* tutti i profili correlati ai fabbisogni organizzativi⁴ e, di riflesso, agli effetti finanziari complessivi che conseguono alla norma in esame: la norma invece prevede che gli effetti finanziari in questione saranno verificati dopo la sua entrata in vigore.

Il comma 2-*bis* prevede che, per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati

³ L'articolo 21, comma della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che la dotazione annuale delle istituzioni scolastiche sia assegnata da provveditore agli studi, ed essa è gestita autonomamente dal dirigente scolastico che ne può disporre, indifferentemente, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e amministrativa, variando le destinazioni tra la quota in conto capitale e di conto corrente. L'articolo 16 del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, stabilisce che il servizio di cassa degli istituti per la gestione delle loro dotazioni è affidato a Poste S.p.A. previa stipula di apposita convenzione con le scuole.

⁴ La disposizione in commento specifica ulteriormente che nei regolamenti si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste dell'utenza. La specificazione sembra voler dire che, laddove la domanda delle famiglie vada in questa direzione, le istituzioni scolastiche dovrebbero poter conservare l'offerta del tempo pieno.

dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1 settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili, per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *2-ter* stabilisce, invece, che la disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore solo a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

L'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, laddove si è provveduto all'inserimento dei commi *2-bis* e *2-ter*, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva che il comma *2-bis*, pur prevedendo che la struttura preposta al monitoraggio di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, - ai fini della verifica dei risparmi ivi previsti -, si occupi anche di verificare gli effetti finanziari conseguenti alla attivazione delle classi con il maestro unico nella scuola primaria dal 1 settembre 2009 (la cui attivazione è, infatti, prevista al comma *2-ter* dall'anno scolastico

2009/2010), non appare fugare le perplessità di copertura riferite ai commi 1 e 2.

Sul punto si osserva, *in primis*, che occorrerebbe appurare, al di là delle questioni già sollevate per i commi 1 e 2, se gli oneri relativi all'attivazione del maestro unico nel primo quadrimestre dell'A.S. 2009/2010 possano trovare correttamente compensazione, ancorché "temporanea", a valere dei fondi di istituto, i quali, peraltro, costituiscono oggetto di conti correnti postali, in tutto analoghi a contabilità speciali di tesoreria, ed estranei alla disciplina del bilancio dello Stato, essendo le istituzioni scolastiche dotate di autonomia amministrativa⁵.

Inoltre, andrebbe chiarita la natura economica delle disponibilità giacenti sui fondi d'istituto, dal momento che se il dispositivo operasse anche a valere di risorse aventi natura di parte capitale, ancorché a titolo di copertura "provvisoria", ciò determinerebbe un ulteriore fattore di discrasia rispetto al citato articolo 11-*ter* della legge di contabilità, considerato che ivi trattasi della copertura di nuove spese correnti⁶.

Da ultimo, se la reintegrazione di tali fondi di istituto è da intendersi collegata alla copertura degli oneri di cui alla norma, si è in presenza di un meccanismo che appare avvalersi - sia pure in via

⁵ In particolare, occorre valutare l'opportunità di prevedere, per il 2009, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera b) della legge di contabilità, la preventiva riduzione della autorizzazione legislativa di spesa da cui sono originate le somme che affluiscono poi ai conti delle scuole, in conti correnti postali presso l'ente Poste S.p.A., nella misura necessaria a coprire il fabbisogno derivante dalla attivazione del maestro unico per il II quadrimestre 2009, e poi la iscrizione delle risorse nello stato di previsione della entrata, al fine di destinarne l'ammontare alla copertura del relativo onere di spesa per il medesimo periodo.

⁶ Si osserva, peraltro, incidentalmente, che i principi indicati dall'articolo 5 e 20, comma 1, della legge di contabilità, non sembrerebbero consentire l'utilizzo "versatile", sia pure a titolo temporaneo, delle risorse erariali iscritte in bilancio, imponendo, viceversa, l'impegno degli stanziamenti, per le sole finalità previste dalle autorizzazioni di spesa da cui essi originano; restando perciò precluse meccanismi di "anticipazione" in favore di determinati spese, a carico di altri fondi previsti per altri fabbisogni di spesa.

temporanea - di risorse già scontate dalla legislazione vigente, facendo sostanzialmente riferimento agli effetti della razionalizzazione di cui all'art. 64 (in materia di riorganizzazione scolastica) del decreto-legge n. 112, cifrati - è da ricordare - rispettivamente in 456 mln di euro nel 2009, 1.240 mln nel 2010 e 1.875 nel 2011 sul SNF, nonché in 232 mln, 630 mln e 953 mln sul fabbisogno e indebitamento netto nei medesimi anni (al lordo degli effetti indotti) e che pertanto sono incorporati negli equilibri di bilancio a legislazione vigente.

Articolo 5

(Adozione dei libri di testo)

Il comma 1 prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo, in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) riferisce che nel tentativo di alleggerire la spesa gravante sulle famiglie per il costo dei

libri, in pratica indica ai competenti organi scolastici un preciso criterio da seguire nella effettuazione delle scelte di loro competenza: quello di adottare libri di testo il cui contenuto sia destinato a rimanere invariato per un arco temporale di cinque anni, per effetto di esplicito impegno assunto in tale senso dall'editore.

Si è inoltre previsto che i provvedimenti di adozione dei libri di testo siano assunti con cadenza quinquennale, salvo che ricorrano specifiche e motivate esigenze. Resta, ovviamente, comunque salva l'eventualità che si rendano poi necessarie appendici di aggiornamento, che devono tuttavia essere separatamente disponibili. Si è infine specificamente previsto che il dirigente scolastico dovrà vigilare affinché i competenti organi scolastici, nell'assunzione delle decisioni di propria competenza, rispettino la normativa vigente. La norma, per il tipo di innovazioni che introduce, non comporta oneri di carattere finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)

Il comma 1 stabilisce che, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento

secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.

Il comma 2 prevede che, analogamente al comma 1, sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

Il comma 3 stabilisce che possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali indicati nel presente comma.

Il comma 4 prevede che i docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento possono chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, atteso il carattere meramente ordinamentale del dispositivo in esame, nulla da osservare.

Articolo 6

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)

Il comma 1 stabilisce che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) riferisce che l'articolo ristabilisce il valore abilitante dell'esame di laurea in scienze della formazione primaria, già previsto dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ma abrogato dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 416). Si tratta, anche in questo caso, di norma ordinamentale che non comporta profili di spesa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)

L'articolo provvede alla sostituzione dell'articolo 2, del comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, laddove si stabilisce che al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguono l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) riferisce che l'articolo sostituisce, per motivi di opportunità gestionale, l'articolo 2, comma 433, della legge n. 244 del 2007, relativamente alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica. La norma in sostanza limita la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, a condizione che conseguano l'abilitazione entro l'inizio dei corsi, mentre attualmente tale facoltà è concessa anche ai non laureati, a condizione che conseguano la laurea e l'abilitazione entro l'inizio dei corsi. Si tratta di una disposizione che di fatto limita il numero delle domande di

accesso ai corsi suddetti e determina, quindi, minori oneri amministrativi, peraltro non quantificabili.

L'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, in cui confluivano alcune modifiche al testo già approvate in Commissione, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7-bis

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)

Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

Il comma 2 stabilisce che, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate

movimentazioni a decorrere dal primo gennaio 2006, sono revocate. A tal fine, è stabilito che le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

Il comma 3 prevede che la revoca, di cui al comma 2, è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa, è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Il comma 4 stabilisce che nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

Il comma 5 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

Il comma 6 prevede che, al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, si definisca il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

Il comma 7 stabilisce, infine, che all'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo in esame, inserito dalla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, premesso che il dispositivo in esame provvede al riutilizzo di fondi, già scontati nei bilanci a legislazione vigente, da parte di regioni ed enti locali, occorre soffermarsi su alcuni specifici profili di interesse.

In primo luogo, occorrerebbe fornire evidenza degli eventuali oneri conseguenti alla prevista rescissione dei contratti già stipulati con terzi, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Inoltre, sarebbero utili maggiori elementi in ordine alla prevista istituzione (al comma 5) di un non meglio precisato soggetto attuatore, su cui ricade l'onere di definire un piano di intervento urgente, che abbia come fine l'immediata messa in sicurezza di almeno n. 100 edifici scolastici soggetti a rischio sismico, ivi prevedendo la norma (al comma 6) che detto soggetto attuatore, avvalendosi delle sole risorse disponibili, dovrà definire il cronoprogramma degli interventi di cui al comma 5.

A tale proposito si segnala la metodologia adottata nella clausola di invarianza di cui al comma 7, laddove è stabilito che allo scrutinio dei profili di neutralità sui saldi di finanza pubblica dei commi da 2 a 6, provvederà il Ministro dell'economia e delle finanze nella emanazione dei decreti attuativi.

La circostanza suscita perplessità in quanto la norma affida in buona sostanza ad una verifica in sede di emanazione degli atti di normazione secondaria la verifica dell'invarianza d'onere. Si tratta di un profilo rilevante, che meriterebbe una riflessione sul piano metodologico, non potendosi peraltro assimilare tale previsione a quella delle clausole di salvaguardia, che si sostanziano nella proposizione di misure correttive di tipo legislativo.

Inoltre, venendo rese utilizzabili anche risorse già andate in economia, in tal modo si movimentano rendiconti eventualmente già

approvati e si pone un problema di aggravio almeno del fabbisogno del settore pubblico.

Andrebbe altresì chiarito l'impatto del piano in esame sui bilanci degli enti decentrati, ai sensi dell'articolo 27 della legge di contabilità.

Articolo 8 *(Norme finali)*

Il comma 1 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 1634) precisa che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si ribadisce che l'apposizione di una clausola di invarianza generale dovrebbe accompagnarsi alla puntuale esposizione in RT di tutti gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>